



**COMUNE DI ELMAS**  
**CORPO POLIZIA LOCALE**  
CAP 09030 PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario - 09030 Elmas (CA)

Tel. 070/219260 Fax 070/2192264

C.F. 92027670923 - P.I. 02379700921

E-mail [pm.comandante@comune.elmas.ca.it](mailto:pm.comandante@comune.elmas.ca.it)

Sito internet: [www.comune.elmas.ca.it/](http://www.comune.elmas.ca.it/)

Ord. N. 74  
del 20 dicembre 2016

Oggetto: " DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI ".

### IL SINDACO

#### Rilevato che:

- nell'approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno è consuetudine il lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia che a chi ne venga fortuitamente colpito;
- tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, può determinare anche a carico degli animali domestici un'evidente reazione di spavento che li porta, frequentemente, a perdere l'orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli circolanti sulla strada;
- a causa dello scoppio dei petardi e altri tipi di botti potrebbero generarsi anche danni economici alle cose per il rischio di incendio connesso al loro contatto con il materiale esplosivo, oltre ad un eventuale deturpamento del suolo pubblico con possibili danni al patrimonio comunale (**come già avvenuto in passato**);
- numerosi esplosivi quali: bombolette a strappo, petardini, miccette sciolte e simili, aventi particolari caratteristiche di innocuità non rientrano nelle previsioni delle materie esplosive e, pertanto, possono essere venduti liberamente a chiunque dagli esercenti commerciali del settore "non alimentare";

**Evidenziato** che nel territorio comunale ogni anno, specialmente durante le feste natalizie e di capodanno, vengono segnalati comportamenti scorretti nell'utilizzo di botti e artifici pirotecnici in genere;

**Rilevata** la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici e luoghi di culto;

**Atteso** che l'Amministrazione Comune intende promuovere, in particolare, nel periodo antecedente il Natale una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità pubblica dei cittadini impegnando, a tal fine, il Comando di Polizia Locale operante in questo Comune;

**Rilevata** che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare la vendita, nel proprio territorio, di artifici pirotecnici nelle attività commerciali a ciò abilitati, quando si tratta di prodotti per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè nel rispetto della normativa vigente in materia;

**Ritenuto** necessario salvaguardare l'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul territorio comunale;

#### Visti:

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato



# COMUNE DI ELMAS

## CORPO POLIZIA LOCALE

CAP 09030 PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario - 09030 Elmas (CA)

Tel. 070/219260 Fax 070/2192264

C.F. 92027670923 - P.I. 02379700921

E-mail [pm.comandante@comune.elmas.ca.it](mailto:pm.comandante@comune.elmas.ca.it)

Sito internet: [www.comune.elmas.ca.it/](http://www.comune.elmas.ca.it/)

dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125;

- la circolare dell'11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione di accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

**Visto** l'art 57 del TULPS,

**Visto** il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici,

**Vista** la Legge 24.11.1981, n. 689 e ss. mm. li.;

**Visto** l'art. 7-bis del TUEL;

**Vista** la propria ordinanza sindacale n. 47 del 10/12/2015 con la quale si sanzionava l'uso incontrollato di materiale esplosivo all'interno del centro abitato nel periodo natalizio e di capodanno u.s.;

### ORDINA

**E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO** a chiunque, con effetto immediato e per tutti i giorni dell'anno, di fare esplodere botti e/o petardi di ogni tipo in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno dei plessi scolastici, uffici pubblici, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone e/o animali, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di legge. I botti e petardi di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali e il materiale utilizzato deve essere acquistato, esclusivamente, nelle rivendite autorizzate.

### DISPONE INOLTRE IL DIVIETO

Di raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.

Eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, di petardi, mortaretti e simili, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata (art. 57 TULPS), nell'ambito di particolari manifestazioni.

### AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 (art. 7 bis TUEL) e con il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto (ART. 13 l. n. 689/81) e la successiva confisca (art. 20, c. 5 L. n. 689/81), fatte salve le sanzioni penali per ulteriori illeciti;

- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Antonio Ena



# COMUNE DI ELMAS

## CORPO POLIZIA LOCALE

CAP 09030 PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario - 09030 Elmas (CA)

Tel. 070/219260 Fax 070/2192264

C.F. 92027670923 – P.I. 02379700921

E-mail [pm.comandante@comune.elmas.ca.it](mailto:pm.comandante@comune.elmas.ca.it)

Sito internet: [www.comune.elmas.ca.it/](http://www.comune.elmas.ca.it/)

Del presente provvedimento è data comunicazione :

- Al Prefetto di Cagliari,
- Alla Questura di Cagliari;
- al Comando Stazione Carabinieri – Cagliari Sant'Avendrace;
- all Comando della Polizia Locale;

Copia viene pubblicata:

- All'albo pretorio On line;
- Affisso negli spazi e luoghi pubblici.

Elmas, dalla Residenza municipale li, 20 dicembre 2016

